CODICE DEONTOLOGICO

SIMTUR

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1. Ambito di applicazione

I. Il codice deontologico rappresenta, per ogni associata/o, un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza.

II. Il codice deontologico ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui ogni associata/o SIMTUR deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

III. Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento contrario alla dignità della professione, nonché qualsiasi violazione al codice penale.

IV. Le norme deontologiche indicate nel presente codice sono di natura vincolante e la loro inosservanza è verificata e valutata dal collegio dei probiviri.

Articolo 2. Principi di ordine generale

I. Nell'esercizio della professione, l'associata/o rispetta i principi di uguaglianza costituzionale e non attua comportamenti discriminatori dettati da differenze di sesso, razza, lingua, genere, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

II. L'associata/o è responsabile dei propri atti professionali. È tenuta/o a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale, dell'integrità morale, della lealtà e della correttezza.

III. L'associata/o si astiene dal prestare il proprio nome e la propria collaborazione a iniziative o progetti moralmente discutibili o incompatibili con la sua professionalità e che possano recare conseguenze pregiudizievoli alla dignità e al decoro della professione o dell'Associazione.

IV. L'associata/o adempie i propri doveri con professionalità, indipendenza ed imparzialità. A tutela degli interessi pubblici o privati che gli vengono affidati, non esercita alcuna attività se incompatibile con il proprio status giuridico o se via sia un interesse configgente in contrasto con i suoi doveri professionali.

V. L'associata/o è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale e a monitorare la propria formazione attraverso l'aggiornamento permanente. È suo dovere curare costantemente la propria preparazione e aggiornare le proprie conoscenze professionali, con particolare riferimento ai settori nei quali svolge la sua attività. A tal fine organizza, collabora e partecipa a corsi di formazione e aggiornamento professionale promossi da SIMTUR o da altre associazioni professionali, istituzioni accademiche o qualsiasi altra entità che persegua scopi affini.

VI. L'Associato tratta con riservatezza tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.

VII. L'associato agisce in conformità e nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi vigenti, nazionali e comunitarie.

Articolo 3. Rapporti con l'associazione

I. Attraverso l'appartenenza a SIMTUR, l'associata/o evolve personalmente e garantisce la propria professionalità. A tal fine esso si attiene alle prescrizioni e agli orientamenti legittimamente redatti dall'associazione, alla quale presta la più ampia collaborazione così da contribuire ad esercitare in maniera efficace tutte le funzioni ad essa demandate per la tutela, il decoro e il prestigio della professione.

II. L'associata/o informa l'associazione dei problemi di rilevanza generale per l'attività professionale, sia nei rapporti con le istituzioni pubbliche che con le altre professioni, astenendosi da intraprendere qualsiasi iniziativa non concordata preventivamente con l'associazione. Ella/Egli segnala inoltre ogni attività contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.

III. L'associata/o che ricopra una carica sociale all'interno dell'associazione adempie il proprio ufficio con lealtà e correttezza, cooperando all'effettivo esercizio di tutte le funzioni ad essa demandate, partecipando in maniera effettiva alla vita e all'evoluzione dei profili professionali e favorendo lo spirito di collaborazione con le/gli altre/i associate/i. Non può inoltre concludere affari, pubblicizzare la propria attività e trarre vantaggi tramite la carica ricoperta nell'ambito di SIMTUR.

IV. SIMTUR è un'organizzazione estranea ad ogni attività politica e partitica, pertanto è fatto esplicito divieto all'associata/o di utilizzare in qualsiasi forma la propria appartenenza all'associazione per finalità politiche, per candidarsi a competizioni elettorali o per sostenere parti politiche, anche in elezioni amministrative.

Articolo 4. Rapporti con l'utenza, la clientela e la committenza

I. Il rapporto con Utenti, Clienti e Committenti deve essere basato su principi di lealtà, correttezza e professionalità.

L'associata/o deve evitare circostanze che possano compromettere la sua professionalità e/o dare luogo a conflitti di interesse o di competenze.
L'associata/o non deve proseguire l'incarico qualora sorgano circostanze che possano influenzare il suo giudizio o il suo operato.

II. L'associata/o che abbia diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi Committenti non siano in contrasto e che non sussistano, o intervengano, situazioni di incompatibilità. Qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvenissero situazioni di incompatibilità, l'Associata/o informa tempestivamente il Committente affinché questi possa liberamente decidere sull'eventuale prosecuzione o interruzione del rapporto.

III. L'associata/o pone in essere, in prima persona e sotto la propria responsabilità, nel modo ritenuto più opportuno tutte le azioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico. Esso rifiuta incarichi per i quali non possegga specifiche competenze o che non possa svolgere per mancanza di autorizzazioni o licenze richieste per legge.

IV. L'associata/o , nel rispetto del presente codice, concorda con i Committenti gli obiettivi, i tempi e il compenso economico dell'incarico professionale conferitogli. Non può accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, per la medesima prestazione professionale in favore del Committente.

V. L'associata/o deve adoperarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta, da parte del Committente, del professionista al quale rivolgersi.

Articolo 5. Rapporti con i colleghi e con gli altri associati

I. I rapporti tra associati devono ispirarsi ai principi del rispetto reciproco, della lealtà, della correttezza e della colleganza, allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.

II. L'Associato promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione tra

colleghe/i, alle/ai quali si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze, dei suoi metodi e delle sue tecniche.

III. Ogni associato può avvalersi dei contributi di altri professionisti, con i quali realizza opportunità di integrazione e valorizzazione delle reciproche competenze, adoperandosi affinché risultino adeguatamente riconosciuti i contributi di ciascuno.

IV. L'associata/o informa le/i colleghe/i, direttamente e con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni professionali in cui ritenga che gli stessi siano potuti incorrere. Qualora invece ravvisi motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, ne informa il consiglio direttivo di SIMTUR e si attiene alle disposizioni ricevute.

V. L'associata/o chiamato a subentrare ad un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che il Committente abbia comunicato all'altro la revoca dell'incarico.

VI. L'associata/o si astiene dal dare pubblicamente su colleghe/i giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghe/i.

VII. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l'associata/o è tenuto a darne tempestiva comunicazione al collegio dei probiviri. È da ritenersi eticamente e deontologicamente corretto informare il collegio dei probiviri di condotte lesive della dignità di appartenenza ai profili professionali riferibili al registro SIMTUR.

VIII. Come previsto dall'articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi per le associazioni sindacali e di categoria, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associate/i o partecipanti che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente alle/agli associate/i.

Articolo 6. Trasparenza e professionalità

I. L'associata/o è tenuto a mantenere sempre una condotta volta alla trasparenza e alla verità.

II. Le prestazioni professionali dell'associata/o saranno svolte tenendo conto in via prioritaria la custodia del creato, la centralità della persona e la valorizzazione del patrimonio culturale. La sua attività deve mirare alla massima riduzione delle fonti inquinanti e generatrici di malesseri sociali, puntando al minimo spreco delle fonti energetiche, al rispetto dei luoghi, al benessere delle comunità locali e all'accessibilità universale.

III. L'associata/o è responsabile personalmente della propria attività professionale, sia nei riguardi della Committenza che nei riguardi della collettività.

IV. L'associata/o conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo pieno riferimento alle attestazioni ricevute nell'ambito dell'associazione.

V. L'associata/o è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono ad altre professioni attività riservate. Esso è tenuto a conoscere il contenuto delle principali norme, nel caso in cui collabori con tali professionisti. Qualora si trovasse in condizioni di incertezza è tenuto ad

informarsi e, preventivamente, ad astenersi per non contravvenire a tali norme.

VI. L'associata/o contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate e utilizza il proprio titolo professionale per attività ad esso pertinenti, e non può in alcun modo avallare attività svolte in modo ingannevole o abusivo.

Articolo 7. Sistema sanzionatorio

I. In caso di violazione delle norme e dei principi contenuti nel presente codice deontologico, gli organi disciplinari di SIMTUR - valutata l'ammissibilità delle segnalazioni pervenute - dispongono l'avvio di un procedimento disciplinare o l'archiviazione a seguito di una istruttoria preliminare.

II. Il collegio dei probiviri, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento, applica sanzioni proporzionali alla mancanza, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive e della reiterazione dei comportamenti.

III. La responsabilità disciplinare è personale. Nel caso di esercizio della professione in forma associata, è responsabile solo il soggetto cui si riferiscono specificatamente i fatti commessi.

IV. Le norme del presente codice hanno carattere vincolante.
Ogni azione o omissione in contrasto con esse o comunque lesive del decoro, del prestigio o del corretto esercizio della professione dell'associata/o, costituisce abuso e può determinare l'espulsione da SIMTUR.

Art. 8. Sportello del cittadino/utente

I. Quale forma di garanzia a tutela dell'utente, l'associazione promuove l'attivazione di uno sportello di riferimento per i cittadini.

II. I committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi a tale sportello in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale degli associati, nonché agli standard qualitativi richiesti da SIMTUR ai propri associati.

III. È predisposto uno specifico account di posta (***sportello@simtur.it***), accessibile da tutte le pagine del sito dell'associazione, al quale qualsiasi cittadino può inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull'operato di un associato, offrendo tutti i dettagli del caso ed i precisi riferimenti del reclamante. Tali comunicazioni sono inoltrate al collegio dei probi viri che attiva un'istruttoria, in sintonia con le previsioni del presente codice.

Art. 9. Collegio dei probi viri (organo di garanzia)

I. Ferme restanti la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del collegio dei probi viri come previste nello statuto, il collegio viene eletto secondo la procedura di seguito indicata: entro la data di fine mandato il consiglio direttivo, con specifica circolare, 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea degli associati, indice le elezioni per il nuovo collegio dei probi viri, indicando le modalità e il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature alla segreteria nazionale. La segreteria dovrà verificare l'ammissibilità delle candidature e la sussistenza dei requisiti richiesti.

II. Almeno uno dei tre membri del collegio deve rientrare nella categoria senior. Possono essere eletti membri del collegio tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, attivi nella vita dell'associazione e nel perseguimento delle finalità associative, in possesso di requisiti di moralità e di imparzialità, nonché particolarmente esperti nella vita dell'associazione stessa. Le votazioni avverranno in sede assembleare mediante scrutinio. Risulteranno in tal modo eletti 3 (tre) membri effettivi che andranno a comporre il collegio dei probi viri. Il

membro tra questi con maggiore anzianità di iscrizione andrà a ricoprire la carica di presidente. Il suo nominativo verrà comunicato agli associati durante la medesima assemblea.

III. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del collegio, il membro cessato deve essere cooptato tra coloro in possesso dei requisiti richiesti, e la relativa nomina sarà ratificata durante la prima assemblea utile. Il membro subentrante resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato, ovvero sino alla scadenza di tutto il collegio.

Art. 10. Sanzioni

I. Il collegio dei probi viri può sanzionare gli associati i cui interessi e comportamenti siano evidentemente difformi dalle finalità statutarie e da quanto stabilito dal codice deontologico, nonché in tutti i casi in cui detti comportamenti gettino discredito sull'associazione o in caso di gravi frodi o atti di illegalità lesivi della reputazione dell'associazione.

II. Le sanzioni previste sono il richiamo, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione.

III. Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere motivati e comunicati entro 30 (trenta) giorni in forma scritta all'interessato. Nei casi di sospensione temporanea o esclusione, a partire da tale comunicazione, ogni attività associativa dell'interessato è sospesa. I provvedimenti di sospensione temporanea e di esclusione non comportano la restituzione neanche parziale di quote, ferma restando l'esigibilità per l'associazione di eventuali pendenze.

IV. Avverso tutti i provvedimenti sanzionatori l'interessato può proporre appello entro 30 (trenta) giorni al collegio dei probi viri, che dovrà pronunciarsi per iscritto nei successivi 30 (trenta) giorni. In caso di conferma della decisione il provvedimento è immediatamente esecutivo, in caso di riforma del provvedimento il collegio dovrà procedere ad una seconda votazione in cui il provvedimento, se confermato a maggioranza, diventerà inappellabile.

V. Si ha l'esclusione dell'associato in caso di gravi atti di illegalità lesivi della reputazione dell'associazione: comportamenti contrari allo statuto, al regolamento e al codice deontologico; comportamenti scorretti nei confronti degli altri associati e degli organi dell'associazione; manomissione del timbro e del logo dell'associazione per scopi personali e professionali; condanne penali passate in giudicato; dichiarazioni false e mendaci in sede di iscrizione/rinnovo.
In tali casi il collegio invita l'associato a comparire di fronte al consiglio nazionale per essere ascoltato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni: il consiglio delibera a maggioranza dei presenti sul provvedimento di esclusione.

VI. Tale provvedimento è trasmesso nei successivi 15 (quindici) giorni al collegio dei probi viri, il quale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni, conferma l'esclusione dell'associato o rigetta il provvedimento del consiglio direttivo:
a) in caso di conferma della decisione, l'esclusione diviene efficace in via definitiva e l'interessato perde la qualità di associato;
b) in caso di riforma della decisione, l'esclusione dell'interessato è decisa dall'assemblea nazionale degli associati, convocata all'uopo dal collegio dei probi viri.

VII. Avverso il provvedimento di esclusione, l'interessato può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, proporre appello all'assemblea nazionale degli associati, che delibera sulla questione in via definitiva. In mancanza di reclamo, la decisione di esclusione diviene efficace.

Articolo 8. Disposizioni finali

I. Il presente codice costituisce parte integrante del regolamento di SIMTUR, al cui integrale rispetto l'associata/o

è tenuto ad informarsi.

II. Tutte le disposizioni del presente codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
III. Il presente Codice entra in vigore alla data di approvazione del regolamento da parte dell'assemblea.

IV. Il presente codice sarà periodicamente oggetto di verifica e, se del caso, di aggiornamento e revisione da parte del Consiglio Direttivo che lo proporrà all'approvazione dell'assemblea delle/degli associate/i.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea generale del 15 novembre 2019

Variazioni saranno sottoposte all'assemblea di aprile 2022.

NOI, SIMTUR

Costruiremo la nostra attività sui pilastri della fiducia e dell'integrità, in modo che SIMTUR conservi sempre la reputazione di una realtà di cui ci si può fidare perché cura ogni azione in modo coerente con la propria visione, con la propria missione e con la propria etica.

Desideriamo coltivare l'ambizione di superare le aspettative, in modo che SIMTUR possa essere di esempio per molte persone, incoraggiando il cambiamento, l'innovazione e la necessaria transizione ecologica con i propri comportamenti, non soltanto per codici di condotta o per sterili dichiarazioni di intenti.

Siamo consapevoli, responsabili, globali e abbracciamo la diversità. SIMTUR è un'organizzazione fondata su un insieme di azioni locali che promuovono il cambiamento su scala globale, che apprezza le differenze e valorizza la diversità. Ciò non ci limita ad evitare ogni forma di discriminazione ma ci impegna ad ascoltare con cura le storie di tutti e di ciascuno, condividendone l'idea di futuro.

Ci adopereremo per conseguire risultati sostenibili per il Paese e per il Pianeta, a partire - come sempre - dalla sfera di azione locale: SIMTUR desidera essere un tessuto di collaborazione e cooperazione in cui sia salutare, sicuro e piacevole abitare. Per tutti.

Professiamo un'idea di sostenibilità che accarezza in misura integrata le tre dimensioni della società - ambientale, economica e sociale - senza lasciare che una radicalizzi i risultati dell'altra.
SIMTUR intende essere un pungolo che accompagna le scelte del presente nel rispetto delle generazioni future.

MOBILITÀ PULITA

URBANISTICA RIGENERATIVA

TRANSIZIONE ECOLOGICA

ENERGIE RINNOVABILI

INFRASTRUTTURE DI RETE

ECONOMIA CIRCOLARE

SIMTUR

SEDE NAZIONALE
Villa Lante c/o Focsiv
via San Francesco di Sales, 18
00165 Roma (RM)

SEDI TERRITORIALI
Asti - Spoleto - Lecce

Codice fiscale: 96426180582
Partita IVA: 16205691005
Registro Europeo Trasparenza:
887699941705-73

PEC: simtur@pec.net

www.simtur.it
segreteria@simtur.it
sms e whatsapp: 327.9422730

facebook.com/simtur.italia
linkedin.com/company/simtur-italia
instagram.com/simtur.italia/
twitter.com/simtur_italia
youtube.com/c/SIMTURLive